

AFFISSIONE

CRON. N. 4004/2010  
N. 154/2010 Reg. Dec.

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA  
SEZIONE FALLIMENTARE

così composto:

dott. Ciro Monsurrò	Presidente
dott. Francesco Taurisano	Giudice
dott. Fabrizio Di Marzio	Giudice rel.

riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente

Decreto ai sensi dell'art. 99, comma 11, l.f.

nella causa civile iscritta al n. 83472/08 R.G.N.C., pendente tra la  
ricorrente Curatela del fallimento Mem Li s.r.l. in liquidazione  
n.235/08, in persona del curatore p.t. (domiciliata in Roma, n. 3,  
nonchè rappresentata e difesa dall'avv. Prof. )

) e la resistente I s.p.a. (domiciliata  
in Roma, Via A.Gramsci, 7, nonchè rappresentata e difesa dagli  
avv. Luigi e Marzio Remus e dall'avv. Michela Concetti)

## Fatto e diritto

La curatela fallimentare con ricorso ex art. 98, comma 3, l.f.  
impugnava il decreto di esecutività dello stato passivo nella parte  
in cui aveva disposto, in accoglimento della relativa domanda, la  
restituzione alla I s.p.a. dell'immobile oggetto di  
leasing stipulato tra quest'ultima e la società in bonis e chiedeva  
che il Tribunale, previa fissazione di udienza per la comparizione  
delle parti, dichiarasse l'inefficacia "nei confronti della massa dei  
creditori del fallimento Mem Li s.r.l. n.235/08 e, per  
l'effetto, della revoca, ai sensi dell'art. 67, secondo comma,

l. fall., della dichiarazione del 18 aprile 2008 con cui la I [redacted] s.p.a. si è avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto di leasing del 13 dicembre 2001, in quanto atto compiuto in pregiudizio dei creditori del fallimento Mem. Li. s.r.l."; e che escludesse dallo stato passivo del fallimento Mem. Li. s.r.l. il credito vantato dalla società I [redacted] s.p.a. alla restituzione del bene anzidetto.

A fondamento del ricorso l'opponente deduceva la rinuncia della I [redacted] s.p.a., mediante comportamento concludente, all'effetto risolutivo prodottosi\* a seguito di comunicazione, mediante raccomandata a/r del 18.04.2008, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa contemplata nel contratto per il caso di inadempimento; deduceva altresì, in via residuale, la revocabilità e pertanto chiedeva la revoca della anzidetta comunicazione di scioglimento contrattuale. Dalla pretesa sopravvivenza alla dichiarazione di fallimento del contratto oggetto di causa inferiva, quindi, l'inammissibilità della accolta domanda di insinuazione al passivo fallimentare formulata dalla resistente.

Si costituiva in giudizio I [redacted] s.p.a. chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.

Stante la superfluità del previo espletamento della fase istruttoria, per essere la causa già matura per la decisione, all'udienza del 18.03.2010 le parti precisavano le conclusioni come da verbale ed il Giudice riservava la decisione con concessione dei termini di legge per le difese finali.

La domanda è infondata e pertanto va respinta.

Invero, nella fattispecie si è verificato lo scioglimento dell'anzidetto contratto di leasing mediante recapito, in data 23/04/2008, della raccomandata a./r. con cui è stata dichiarata la volontà della resistente di valersi della clausola risolutiva espressa, cosicché il negozio ha cessato di esistere attraverso tale atto unilaterale recettizio (cfr. doc 3 fascicolo della resistente).



CASO.it

Ne deriva che, alla data 26/06/2008 di dichiarazione del fallimento Memò Li s.r.l., il suddetto contratto di leasing era già stato sciolto, con conseguente infondatezza dell'assunto della curatela secondo cui l'inammissibilità dell'istanza di inasprimento al passivo presentata dalla resistente dipenderebbe dalla sua mancata decisione, ex art. 72 l.f., circa lo scioglimento o meno del contratto costituente titolo del dedotto credito da restituzione del bene concesso in leasing.

Infatti, stante l'intervenuta risoluzione del contratto prima della dichiarazione del fallimento non avrebbe potuto verificarsi l'ipotesi

della sua prosecuzione da parte del curatore, così risultando legittima la presentazione dell'istanza di ammissione al passivo volta alla restituzione del bene oggetto del contratto di leasing.

Né è pertinentemente richiamato l'orientamento del Supremo Collegio secondo cui possa configurarsi "rinuncia all'effetto risolutivo" (cfr. ad es. Cass. Civ. n.19663/2007): a tal fine, in effetti, occorrerebbe sufficiente prova della condotta delle parti contraria alla realizzazione dell'effetto risolutivo.

Si consideri infatti, da un lato, l'espressa contestazione della resistente, e, dall'altro, l'assenza di riscontri probatori di segno contrario. Va infatti segnalata l'irrilevanza della documentazione a tal fine pur depositata dalla ricorrente, trattandosi di missive intercorse tra la società fallita e un soggetto terzo, di cui la ricorrente afferma, ma non prova, la qualità di mandataria della società di leasing.

Nemmeno la pretesa sopravvivenza del contratto di leasing alla dichiarazione di fallimento può essere avvalorata dall'assunto (della curatela) secondo cui il menzionato atto unilaterale recettizio sia revocabile ex art. 67 l.f. e pertanto richiesto come da revocarsi nel presente giudizio.

Infatti, dal tenore letterale dell'art. 67, comma 2, l.f., appare chiaro che oggetto dell'azione revocatoria sia unicamente l'atto

compiuto dal fallendo nel c.d. periodo sospetto, mentre nella fattispecie oggetto di revoca sarebbe, secondo la pretesa della curatela, la dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa, rilasciata tuttavia da soggetto altro e diverso rispetto al fallendo; cosicchè, all'evidenza, la domanda di revoca è da disattendere per mancanza di legittimazione attiva del curatore.

Irrilevante poi risulta la deduzione da parte della curatela circa il pagamento di euro 20.000,00 a favore della Ing Lease a titolo di canoni scaduti e interessi, dato che da tale deduzione essa nulla inferisce.

Circa poi la richiesta da parte della resistente di integrazione del contraddittorio nei confronti della Immo e F. s.r.l., in ragione della pretesa sua condizione di cessionaria di contratto preliminare relativo al bene oggetto di leasing, pare ovvio che essa sia da disattendere ex art.98, comma 3, l.f., sia per il limitato e specifico *thema decidendum* imposte da detta norma, sia per la precisa individuazione che essa fornisce degli unici soggetti deputati a partecipare al giudizio.

Ogni altra questione dibattuta tra le parti resta assorbita da quanto precede.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così provvede:

- respinge l'impugnazione;
- condanna il fallimento Mem Li s.r.l. in liquidazione n.235/08 al pagamento delle spese legali per euro 4.000,00, di cui euro 1.200,00 per diritti, euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

Roma, 29.9.2010

Il Presidente

Il Giudice est.

Depositato in Cancelleria,  
Roma, il 1 OTT 2010

IL CANCELLIERE C1

via via Concetta Pasaro

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures]*

# II CASO

